



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

P.zza Paolo Borsellino n. 1 - 91025 Marsala (TP) -Italia

C.F. 82006500811 - Tel. : 0923/765226 – 228 - 224 - Fax : 0923/956638 - E-mail: tribunale.marsala@giustizia.it

RDO N. 2031440 sul MEPA del 3.8.2018 per la fornitura di tende a rullo per il Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala sito in Via del Fante – Atto di determina ministeriale n. m_dg.DOG.06/07/2018.0148477.U – CIG: 75905174C8.
Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara. Comunicazione d'ufficio ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016.

Il RUP e il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

N. 3380/2018 Prot.

Considerato che nell'intrapresa RDO per l'acquisto della fornitura di cui in oggetto (costo complessivo presunto posto a base d'asta € 117.500,00 oltre IVA), effettuata tramite MEPA con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, su n. 7 ditte invitate, hanno presentato offerta: 1) la BANDALUX ITALIA SRL - P.IVA 01470630334 con sede in Romans D'Isonzo (GO) nella via Dal Bosc, 23 - CAP 34076; 2) PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO - P.IVA 03053750877 con sede in Catania (CT) nella via Enrico Fermi 3/5 – CAP 95123.

Rilevato che dall'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" presentata dalla BANDALUX ITALIA SRL - P.IVA 01470630334 non si riscontra la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e nei limiti dallo stesso articolo previsti.

Ritenuto che alla richiesta di chiarimenti circa la mancanza di tale documento, inviata da quest'ufficio tramite MEPA in data 10/10/2018 - con avvertenza di fornire eventuali risposte entro il giorno 11/10/2018 ore 13:00 -, la Bandalux Italia srl ha comunicato, con mail fuori MEPA del giorno 11 ottobre 2018 ore 15:25 indirizzata a: gaspare.ferro@giustizia.it, che la garanzia non era *"stata inserita in quanto dal bando si desume che sia obbligatorio presentarla a gara acquisita, in quanto la stessa era a garanzia del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria per due anni dalla data di collaudo"*, facendo nel contempo prontezza, nel caso contrario, di volere *"comunicati gli estremi per provvedere immediatamente a produrre l'opportuna fidejussione"*.

Considerato che alla richiesta di chiarimenti non è conseguita la produzione dell'effettuata garanzia, anzi, di contro dal tenore della risposta è dato evincere che la stessa non sia stata ancora prestata.

Rilevato che le considerazioni rese nella risposta non assumono alcun pregio giuridico per rivestire i caratteri di una esegesi degli atti di gara del tutto personale a fronte di un esplicito ivi richiamato e previsto obbligo di presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art.93 del d.lgs n. 50/2016. Infatti, l'art. 14 delle Condizioni Particolari di gara prevede l'obbligo che nell'offerta di acquisizione sia osservata la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario dettandone nel contempo chiaramente la misura nel secondo

comma: nella prima allinea quella della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016; e nella seconda allinea quella della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, ponendo ovviamente solo quest'ultima, per la sua natura intrinseca, a garanzia del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria per due anni dalla data di collaudo.

Rilevato, inoltre, che tra la documentazione di gara allegata alla RDO è ricompreso anche il documento "Avvertenze per il contraente" ove è indicato al quarto comma, in grassetto: "**Il fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante la prestazione di una cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti**"; e al sesto comma: "**L'eventuale adesione all'offerta non deve contenere, a pena di esclusione, modifiche alle condizioni particolari previste per l'affidamento del servizio.**"

Rilevato che sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza la garanzia provvisoria costituisce un elemento integrante dell'offerta e non mero elemento di corredo della stessa [Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 10/12/2014 n.34; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 04/05/2012 n.8, cui si aggiunga Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n.1 del 2010 e ANAC, determinazione 08/01/2015 n.1] e che l'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 nel prevederne la doverosa presentazione unitamente all'offerta attribuisce a detta garanzia la qualità di elemento essenziale della stessa offerta la cui mancanza "*ab initio*" non può in alcun modo essere sanata se non concretizzando una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara [Consiglio di Stato, sez. III, 5/12/2013, n.5781; Consiglio di Stato, sez. V, 15/03/2016, n. 1033; TAR Puglia, Bari, sez. III, ord. 16/2/2017, n. 81; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14/06/2018, n. 6655; TAR Campania, sez. IV, 28/08/2018 n.5292; Consiglio di Stato decisione n.721 del 05/02/2018, cui si aggiunga ANAC, testo del bando tipo n.1/2017].

Ritenuta la competenza del Presidente del Tribunale di Marsala, giusta delega da parte del Ministero della Giustizia – con determina m_dg.DOG.06/07/2018.0148477.U- al compimento di tutte le attività necessarie per il perfezionamento della procedura e quella del dott. Gaspare Ferro, direttore amministrativo in servizio presso quest'Ufficio, quale RUP della procedura.

Visto:

- l'art.93 del d.lgs n.50/2016;
- l'art.76, comma 5, lettera b), del d.lgs n.50/2016;
- l'art.29, comma 1, 2° periodo e l'art. 204 del d.lgs n.50/2016.

Tutto ciò premesso e per le motivazione dianzi riportate

ESCLUDONO

dalla procedura RDO N. 2031440 sul MEPA del 3.8.2018 - gara intrapresa per la fornitura di tende a rullo per il Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala sito in Via del Fante, CIG: 75905174C8 - **la BANDALUX ITALIA SRL - P.IVA 01470630334** con sede in Romans D'Isonzo (GO) nella via Dal Bosc, 23 - CAP 34076

DISPONGONO

la comunicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento di esclusione, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'offerente escluso e all'altro concorrente, e il completamento della fase dell'apertura delle buste e dei successivi atti di gara


AVVISANO

che avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 30 giorni a decorrere dall'avvenuta comunicazione

tramite MEPA e/o dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale del Tribunale di Marsala, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Contratti e Fornitori" – "Avvisi bandi di Gara", ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1, 2° periodo e dell'art.204 del d. lgs. n.50/2016.

Marsala, li 15 ottobre 2018

IL Responsabile Unico del Procedimento

Gaspere Ferris


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Alessandra Camassa

